



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **212**

del **18/05/2017**

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **15,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) MARCHEGIANI STEFANO	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) BARGNESI MARINA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
4) CECCHETELLI CARLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) FANESI CRISTIAN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE</i>	Assente
8) PAOLINI MARCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **2**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO CHE:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 06/04/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato delle spiagge, adeguato alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche;

tale Piano Particolareggiato è stato successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/02/2010, con Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 15/06/2011, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2012;

con Delibera di Consiglio Comunale N° 289 del 22/12/2015 è stato approvato l' "ATTO DI INDIRIZZO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI FANO" dove si sono definiti gli strumenti di Governo del Territorio:

- Il Piano Strategico per la Città di Fano nel contesto Territoriale;
- Revisione del PRG e formazione di un nuovo strumento di pianificazione e programmazione del governo del territorio;
- L'Agenda Urbana, quale strumento operativo che partendo da una visione organica delle problematiche emerse in questi ultimi anni dovrà darne risposte in tempi celeri;

DATO ATTO che negli ultimi anni sono pervenute a questa Amministrazione Comunale diverse richieste da parte degli operatori del settore e associazioni di adeguare il piano spiagge vigente alle nuove esigenze del settore turistico-ricreativo per migliorare la qualità dei servizi sia nelle aree in concessione sia nelle spiagge libere;

EVIDENZIATO che l'ufficio Pianificazione Territoriale ha predisposto una proposta di variante le cui modifiche riguardano in linea generale i seguenti aspetti:

- Modeste modifiche di zone dovute o a correzioni cartografiche o al riconoscimento di piccole aree intercluse concesse già con autorizzazioni stagionali (Area CHALET/Lega Navale, Bagni Ermete);
- Modeste traslazioni di concessioni per risolvere problematiche puntuali al fine di migliorare l'offerta dei servizi turistici (Elen s.r.l./Camping Verde Luna e Camping Metauro; Hotel Caravel / Spiaggia animali da affezione);
- Recepimento di atti amministrativi e precisazioni cartografiche (Spiagge libere da destinarsi a siti per celebrazioni di matrimoni civili; Spiagge per animali da affezione.);
- Modifiche alle N.T.A;

VISTO che sulla proposta di variante al Piano Attuativo in oggetto sono stati richiesti i seguenti pareri:

- Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona – Sede Pesaro. Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.(PG.2108 del 11.01.2017);
- Ufficio Circondariale marittimo di Fano (PG 2101 del 11.01.2017);
- Capitaneria di Porto di Pesaro (PG 2096 del 11.01.2017);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche (PG 2094 del 11.01.2017);
- Comune di Fano Settore IV – Urbanistica – U.O.C. SUAP, U.O. Demanio Marittimo – U.O. Tutela del Paesaggio (PG 2095 del 11.01.2017);

VISTO il parere favorevole n° 3433/17 assunto agli atti del Comune di Fano il 30/03/2017 con P.G. 22968 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i (Allegato 1) della Regione Marche Servizio Tutela Gestione del Territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino di cui si riporta stralcio:

“(…)

A conclusione dell'istruttoria questo Servizio ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, con gli accertamenti previsti dall'applicazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011 (D.G.R. 53/2014), ribadendo quanto già contenuto nei pareri n. 2855/10 e n. 2947/11 e con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1. All'interno degli ambiti inondabili perimetrati nel PAI vigente e nella relativa variante in regime di salvaguardia la realizzazione degli interventi ricompresi negli artt. 7 e 9 delle N.A. del PAI (che non prevedono nuove volumetrie) è subordinata agli esiti di una verifica tecnica, volta dimostrarne la compatibilità con il livello di rischio dichiarato, che andrà allegata al progetto edilizio e valutata dal Comune nell'ambito del provvedimento autorizzativo, fatti salvi i casi in cui è previsto il parere dell'Autorità Idraulica.*
 - 2. In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che ai sensi dell'art. 23 delle N.A. del PAI anche l'attuazione di eventuali previsioni contenute nel vigente piano spiagge all'interno degli ambiti PAI (qualora riconfermate col nuovo piano ed in contrasto con gli art.7 e 9 delle N.A.) è soggetta a procedura di mitigazione delle condizioni di rischio.*
 - 3. Per una corretta e completa valutazione del potenziale rischio idraulico andrebbe inoltre valutata la compatibilità delle previsioni rispetto al rischio da alluvione marina, sulla base degli scenari determinati dalla Regione Marche. Più nello specifico, in assenza di più approfonditi studi specialistici, per le nuove strutture andrebbero individuati accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre l'esposizione/vulnerabilità, considerando altezze d'onda riferite a tempi di ritorno di almeno 10 anni.*
 - 4. Andrà comunque verificata la compatibilità degli interventi ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale ed orientata dei corsi d'acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 29 del P.P.A.R.*
 - 5. Si ritiene opportuno che vengano riportate nelle NTA del piano eventuali misure di mitigazione, necessarie per rendere compatibile le previsioni del piano proposto sotto il profilo idrologico-idraulico in relazione al rischio accertato, congiuntamente ai vincoli derivanti da normative e/o piani sovraordinati di settore, con particolare riferimento alle limitazioni per le concessioni ricadenti negli ambiti inondabili mappati nel PAI.*
- Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.*

(...)"

VISTO il parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano n. 4124 del 28.04.2017 assunto agli atti del Comune di Fano il 02/05/2017 con P.G. 30359 (Allegato 2) di cui si riporta stralcio:

"(...)

Articolo 1, lettera a) Dalla lettura del detto comma si evince l'esclusione, tra le opere pubbliche al servizio della spiaggia e regolamentate dal piano particolareggiato delle spiagge, dei "campi da gioco".

Al riguardo, si chiede di conoscere come si andrebbero conseguentemente ad inquadrare gli esistenti campi da gioco, posti in località Lido, non ricompresi in titoli concessori e posti "fuori degli adiacenti stabilimenti balneari, per i quali, questi ultimi, sembrerebbe abbiano accordi/vincoli di "manutenzione" con codesto Comune, a cui sarebbero comunque riconducibili le dette opere

Articolo 9, lettera b) Si esprimono perplessità in ordine alla sottrazione di porzioni di spiaggia libera per intere giornate – al verificarsi in una non meglio precisata via del tutto eccezionale – alla pubblica fruizione e balneazione, per l'utilizzo delle stesse, anche per iniziative di privati. Al riguardo, ferme restando le valutazioni, anche di opportunità, che attengono esclusivamente a codesto Comune, quale gestore del bene demaniale, è doveroso partecipare come, a parere di chi scrive, la lunghezza delle aree libere utilizzabili a fini turistico-ricreativi, come stabilita dal piano di gestione integrata delle aree costiere della Regione Marche, non può, in ogni caso, essere inferiore al 25% della lunghezza dell'intero litorale comunale, conseguendone che le porzioni di arenile eventualmente sottratte "giornalmente" - e quindi anche negli orari di balneazione – alla libera fruizione, per gli usi esclusivi di soggetti privati, non sembrano poter concorrere – per quella giornata – al raggiungimento della citata percentuale del 25%.

Articolo 9, lettera d) Anche in questo caso, si esprimono perplessità in ordine alla sottrazione di porzioni di spiaggia alla libera e pubblica fruizione. Nel merito dello specifico articolo, che fa riferimento a fenomeni erosivi del litorale, è doveroso premettere preliminarmente come, l'erosione costiera, che deve necessariamente essere oggetto di monitoraggio ed attenzione da parte degli Enti preposti, non possa che attenersi, essendo fenomeno progressivo, a siti e zone del litorale già "noti" all'Amministrazione ed oggetto, pertanto, di mirata "osservazione" nel medio – lungo periodo. È il caso di ricordare come, detto fenomeno, sia altro rispetto all'ordinario avanzare/arretrare della linea di riva che è normalmente "soggetta a continui spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi sedimentari on-shore e off-shore. Ai fini della gestione del litorale è spesso presa come indicatore dello stato di una spiaggia, cosa in prima approssimazione accettabile se i rilievi sono stati effettuati in condizioni meteomarine simili, possibilmente dopo un lungo periodo di calma alla fine dell'estate". (Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, ed. novembre 2016, alla cui stesura ha partecipato attivamente proprio la Regione Marche, servizio Infrastrutture), così come non deve confondersi con i naturali esiti delle ordinarie mareggiate.

Premesso quanto sopra, ai soli fini di contributo e ferma restando le valutazioni di competenza di codesto Ente, si partecipa quanto a seguire:

1) In primo luogo, si evidenzia come, la presenza di un fenomeno erosivo in atto, non può che interessare "aree e tratti" di litorale e non si limita, nella maggior parte dei casi, a singoli e puntuali punti della costa; da ciò conseguirebbe che la spiaggia in concessione demaniale

marittima “evidentemente erosa”, di cui al detto articolo, confinerà, con ogni probabilità, con una spiaggia libera, altrettanto compromessa.

Si ritiene al riguardo e come noto che, laddove sia accertata l'effettiva erosione della spiaggia emersa, ai sensi dell'art. 45 cod. Navig. il “concessionario” avrebbe “diritto ad un'adeguata riduzione del canone” in ragione della “ridotta utilizzabilità” dell'area. Diversamente, laddove il fenomeno sia accertato e confermato e l'Ente gestore concordi con l'eventuale richiesta del concessionario di traslazione dell'area in uso, la stessa sarebbe da disciplinarsi, a parere di chi scrive, con atto o licenza suppletiva, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Per i motivi di cui sopra, non essendo l'erosione fenomeno “occasionale”, non si può condividere, la “traslazione” stagionale e periodica dell'area in concessione con successiva occupazione di arenile, “sine titolo” o comunque in difformità agli strumenti demaniali prescritti dalla normativa vigente in materia.

2) Si prende atto, in secondo luogo, di come, anche in questo caso, l'articolo di cui si chiede il parere ai fini della variante, incida ed intervenga, miratamente, sulle spiagge libere, “caricandole” di ulteriori molteplici possibili utilizzi che ne limitano, di fatto, l'estensione e la fruibilità. Al riguardo è doveroso partecipare come, da quanto in atti allo scrivente Ufficio, attualmente i tratti di litorale destinati al libero utilizzo ed effettivamente fruibili in tal senso, siano, nel territorio comunale fanese, già ai limiti minimi percentuali, conseguendone che, alcune delle varianti, come concepite, rischierebbero di privare e condizionare ulteriormente il detto dato e, pertanto, ridurre le spiagge libere effettivamente disponibili e fruibili da parte della collettività.

Si partecipa inoltre come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Piano di Gestione integrata delle aree costiere – Norme tecniche di attuazione della Regione Marche che “Per ogni 200 metri di costa data in concessione, deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una lunghezza di fronte mare di 20 metri ...”.

Articolo 9, lettera g) In ordine al detto comma, corre l'obbligo di segnalare come non attenga allo Stato, e quindi all'Autorità Marittima, il rilascio di titoli autorizzativi per il posizionamento di corridoi di lancio, inerendo – questi ultimi – all'utilizzazione del litorale e del mare territoriale per finalità turistico-ricreative. Detto punto, ampiamente consolidato sul piano normativo-regolamentare, trova altresì riscontro, sul territorio nell'art. 6 del Regolamento comunale (D.C.C. 118 del 16.06.2016) secondo cui, il Comune, autorizza la posa in opera di corridoi di lancio, sentita l'Autorità Marittima(per i sottesi profili di competenza in ordine alla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare). Al riguardo si legge che “Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio ... i comuni sentita l'Autorità Marittima, adottano i relativi provvedimenti ...”.

Articolo 10, comma 2) Si partecipano le medesime considerazioni condivise per l'articolo 9, lettera b).

(...)”

RITENUTO in merito al citato parere n. 3433/17 espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 dalla Regione Marche (Ex Genio Civile), di introdurre nelle N.T.A. il seguente “ART. 18 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DELLA REGIONE MARCHE (EX GENIO CIVILE) CONTENUTE NEL PARERE N. 3433/2017” contenente il recepimento delle indicazioni e prescrizioni ivi espresse:

“ART. 18 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DELLA REGIONE MARCHE (EX GENIO CIVILE) CONTENUTE NEL PARERE N. 3433/17

1. *All'interno degli ambiti inondabili perimetrati nel PAI vigente e nella relativa variante in regime di salvaguardia la realizzazione degli interventi ricompresi negli artt. 7 e 9 delle N.A. del PAI (che non prevedono nuove volumetrie) è subordinata agli esiti di una verifica tecnica, volta dimostrarne la compatibilità con il livello di rischio dichiarato, che andrà allegata al progetto edilizio e valutata nell'ambito del provvedimento autorizzativo, fatti salvi i casi in cui è previsto il parere dell'Autorità Idraulica.*
2. *Ai sensi dell'art. 23 delle N.A. del PAI l'attuazione di previsioni contenute nel presente piano spiagge all'interno degli ambiti PAI che risultino in contrasto con gli artt. 7 e 9 delle N.A. è soggetta a procedura di mitigazione delle condizioni di rischio.*
3. *Per una corretta e completa valutazione del potenziale rischio idraulico deve essere valutata la compatibilità delle previsioni rispetto al rischio da alluvione marina, sulla base degli scenari determinati dalla Regione Marche. Più nello specifico, in assenza di più approfonditi studi specialistici, per le nuove strutture vanno individuati accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre l'esposizione/vulnerabilità, considerando altezze d'onda riferite a tempi di ritorno di almeno 10 anni.*
4. *Dovrà essere inoltre verificata la compatibilità degli interventi ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale ed orientata dei corsi d'acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 29 del P.P.A.R.*
5. *In relazione al rischio accertato in sede di attuazione degli interventi, dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione, necessarie per rendere compatibile le previsioni del piano sotto il profilo idrologico-idraulico con particolare riferimento alle limitazioni per le concessioni ricadenti negli ambiti inondabili mappati nel PAI."*

RITENUTO in merito al parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano n. 4124 del 28.04.2017 di evidenziare quanto di seguito:

- Articolo 1, lettera a) – Sono state eliminate le parole “*Campi da gioco*” per evitare ripetizioni visto che tale fattispecie ricorre ed è disciplinata sia dall'art. 9 “*Spiagge libere*” che dall'art. 10 “*Spiagge in conduzione*”;

- Articolo 9, lettera b) – Si ritiene che la possibilità di concedere per limitati periodi di tempo tratti di spiaggia ad enti, associazioni o a privati che svolgono un'attività turistico-ricreativa, per manifestazioni di pubblico spettacolo, intrattenimento, eventi speciali, corsi di primo soccorso, di sicurezza in mare, di salvataggio, ecc., contribuisca ad arricchire la fruizione del litorale marittimo. Comunque, come risulta dai calcoli elaborati dall'ufficio e di seguito riportati, si evidenzia il rispetto dell'art. 12 comma 1 (Rapporto fra aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi e lunghezza del litorale non inferiore al 1/4) del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC), calcolato con esclusione dei tratti di costa non usufruibili, (dati desunti dalle ampiezze fronte mare dei tratti di costa dopo il distacco della frazione di Marotta):

Calcolo effettuato con esclusione del tratto di spiaggia libera all'interno dell'area floristica di Fosso Sejore:

Lunghezza del litorale = ml. 9.804

Aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi = ml. 3.163 (pari al 32,26 %)

Calcolo effettuato includendo il tratto di spiaggia libera all'interno dell'area floristica di Fosso Sejore:

Lunghezza del litorale = ml. 11.441

Aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi = ml. 4.800 (pari al 41,95 %)

- Articolo 9, lettera d) – Prendendo atto del rispetto del rapporto fra aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi e lunghezza del litorale ed eliminando ogni riferimento a fenomeni erosivi, si riscrive l'intero paragrafo come di seguito:

“d) CAMPI DA GIOCO

Nelle spiagge libere con fronte mare superiore a 50 mt. lineari, fermo restando la verifica di quanto previsto dal PGIAC all'art. 12 comma 1 (Rapporto fra aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi e lunghezza del litorale non inferiore al 1/4) e all'art. 14 comma 4 (ogni 200 mt di costa data in concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una lunghezza di fronte mare di 20 mt), è ammessa la realizzazione di attrezzature complementari quali campi da gioco, giochi per bambini, ecc. occupando solo la parte più a monte delle stesse con esclusione di qualsiasi volume garantendo comunque la fruibilità e l'accessibilità delle spiagge per la balneazione. Tali attrezzature ad uso pubblico e gratuito potranno essere attivate e realizzate a seguito di apposito avviso di interesse dell'Amministrazione Comunale che definisca ubicazione, modalità di gestione ecc.”

- Articolo 9, lettera g) – Si corregge il refuso chiarendo che la realizzazione dei corridoi di lancio è autorizzata dal Comune previo apposito parere dell'Autorità Marittima;

- Articolo 10, comma 2) – Vengono espunte dal testo le seguenti parole: *“In caso di erosione dell'arenile dovuto a fenomeni meteomarinari, il competente ufficio demaniale può consentire la traslazione temporanea della concessione di ml. 10 fermo restando l'estensione lineare fronte mare massima, nonché consentire la traslazione dei campi per attività sportiva sull'adiacente spiaggia libera fermo restando l'uso gratuito dell'impianto ed il posizionamento sul retro dell'arenile lasciando libera la parte antistante.”*;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

con delibera di Giunta Comunale n. 579 del 15/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idraulico alla foce del Rio Crinaccio;

il Piano Spiagge prevede a ridosso della zona di intervento una concessione demaniale rilasciata all'Associazione Dolphin Club Pontesasso, per un totale di mq 923,00 da adibire a parcheggio imbarcazioni e all'installazione di un corridoio a mare per l'atterraggio ed il lancio delle imbarcazioni da diporto;

l'esecuzione dei lavori così come sopra descritti, peraltro in fase di ultimazione, comporta la posa in opera di materiale che insiste su una porzione dell'area demaniale in concessione. Tale area demaniale, con estensione di mq 368,00 è stata stralciata dall'area concessa in uso all'Associazione Dolphin Club Pontesasso mediante revoca parziale della concessione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n.845 del 03/05/2017;

RITENUTO per quanto sopra esposto di individuare un'area equivalente a quella stralciata, cioè di mq 368, da adibire a parcheggio imbarcazioni in adiacenza alla concessione esistente lato nord così come indicato nell'elaborato grafico;

VISTO che a seguito di quanto sopraesposto e in accoglimento delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti sopracitati sono state apportate delle modifiche alla proposta di Variante in oggetto che risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (Allegato 3);
- Tav. U - Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto (Allegato 4);
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) – Testo Comparato (Allegato 5);
- Interferenza con Direttiva Alluvioni (Allegato 6);

RITENUTO, considerata l'imminenza della stagione balneare 2017, di autorizzare gli uffici competenti, nelle more dell'approvazione della variante oggetto della presente deliberazione:

- a valutare e a rilasciare in via temporanea le autorizzazioni per l'installazione delle attrezzature non in contrasto con quanto previsto dagli artt. 8, 9 lettere c) e d) e art.10 delle NTA allegata alla presente deliberazione;

- visti i lavori di mitigazione idraulica in corso presso la foce del rio Crinaccio, a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di porzione di spiaggia libera ad uso parcheggio imbarcazioni a nord del rio Crinaccio (come perimetrato nella Tavola U allegata alla presente deliberazione), al fine di consentire al concessionario la prosecuzione dell'attività già oggetto di concessione Demaniale n.105/08 e licenza suppletiva n.8/2014 di proroga della concessione fino al 2020;

VERIFICATO CHE:

la variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

la presente Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera K) "*varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa*" delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato dal Dirigente del Servizio IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 2757 del 13/01/2017 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 18/01/2017 acquisita con Prot. Gen. n.3933 (Allegato 7);

le modifiche apportate alla proposta di variante a seguito dell'acquisizione dei pareri e dei lavori di mitigazione del rischio presso la foce del Rio Crinaccio, così come descritti precedentemente, risultano ininfluenti ai fini delle procedure di VAS, in quanto non determinano incrementi del carico urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa;

VISTE:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.”;

VISTO il comma 8 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"* che recita “*In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:*

a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;... ”

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, si **ATTESTA** che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente derivanti dall’attuazione di strumenti urbanistici attuativi;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

- Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 18.05.2017, favorevole;
- Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 18.05.2017, non dovuto;

Si trasmette per il provvedimento deliberativo, significando l'esigenza di attribuire all'atto proposto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/1992, la “**VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI**”, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione illustrativa;
- Tav. U - Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto;
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) – Testo Comparato;
- Interferenza con Direttiva Alluvioni;

3) DI AUTORIZZARE gli uffici competenti, nelle more dell'approvazione della variante oggetto della presente deliberazione:

- a valutare e a rilasciare in via temporanea le autorizzazioni per l'installazione delle attrezzature non in contrasto con quanto previsto dagli artt. 8, 9 lettere c) e d) e art.10 delle NTA allegata alla presente deliberazione;

- visti i lavori di mitigazione idraulica in corso presso la foce del rio Crinaccio, a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di porzione di spiaggia libera ad uso parcheggio imbarcazioni a nord del rio Crinaccio (come perimetrato nella Tavola U allegata alla presente deliberazione), al fine di consentire al concessionario la prosecuzione dell'attività già oggetto di concessione Demaniale n.105/08 e licenza suppletiva n.8/2014 di proroga della concessione fino al 2020;

4) DI RICHIAMARE e rinnovare l'indirizzo espresso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 08/06/2012 per l'utilizzo temporaneo di porzione di spiaggia libera in loc. Arzilla da parte dell'Associazione Banca del Gratuito per fini sociali;

5) DI DARE ATTO che preliminarmente all'approvazione della variante è necessario riacquisire il parere della Regione Marche, ex Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in ragione della modifica degli elaborati;

6) DI DARE ATTO che la presente variante verrà inviata preliminarmente alla sua approvazione alla Regione Marche per il parere di conformità alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, così come stabilito dal comma 6 dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

7) DI DARE ATTO che la proposta di Variante in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

8) DI DARE ATTO la presente Variante al piano particolareggiato delle Spiagge non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera K) *“varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa”* delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche;

9) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992;

10) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV- Urbanistica;

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza " "Archivio Delibere e Atti";

12) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

La Segretaria Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Giunta N. **212** del **18/05/2017** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 19/05/2017

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA